

- (7) La Commissione ha formalmente avvisato dell'inizio del riesame intermedio parziale i produttori esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari e la loro associazione, nonché gli importatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini indicati nell'avviso di apertura.
- (8) Allo scopo di ottenere le informazioni reputate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario ai dodici produttori esportatori interessati, nonché ai produttori comunitari. I produttori comunitari e sette delle dodici società thailandesi hanno risposto al questionario.
- (9) Cinque società thailandesi le cui offerte di impegno erano in corso di esame non hanno fornito alcuna risposta a tale questionario di riesame; si è considerato pertanto che non avessero collaborato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Non si è potuto tenere conto delle informazioni presentate da una società thailandese a causa dell'incompletezza delle risposte a carattere riservato del questionario. Inoltre, tale società non ha fornito una versione non riservata del questionario valida. La società ha affermato che, a causa di cambiamenti strutturali rilevanti, compresa una modifica di denominazione della società, era difficile rispondere al questionario in maniera adeguata. Un'altra società thailandese ha inoltre rifiutato di fornire una versione valida non riservata delle risposte al questionario. Le società interessate sono state informate dell'intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni in merito. Quest'ultima società ha sostenuto di non poter fornire una versione non riservata significativa dei dati presentati a causa della delicatezza delle informazioni ivi contenute. Va rilevato che, benché accettabile per quanto riguarda le parti del questionario relative ai costi e ai prezzi applicati dalla società, questa argomentazione non può essere accettata per altre parti del questionario riguardanti le statistiche interne, le informazioni generali, ecc. La prima società ha trasmesso ulteriori informazioni riservate. Tuttavia, anche nell'ipotesi che la società possa trovarsi in una fase di ristrutturazione, devono essere fornite informazioni di base per consentire una valutazione della situazione della società. Malgrado le informazioni supplementari trasmesse successivamente, questo requisito minimo non è stato soddisfatto dato che non sono state fornite precisazioni su alcune componenti del prezzo di costo. Inoltre non è stata trasmessa una versione valida non riservata.
- (10) Si è dunque considerato che non siano state presentate argomentazioni decisive tali da invalidare la decisione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base.
- (11) Tutti gli altri produttori hanno collaborato rispondendo al questionario.
- (12) Diverse altre parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni. Un importatore ha affermato che l'imposizione di misure non era giustificata per l'assenza di pra-

tiche di dumping durante il PI iniziale (come definito al considerando 17) e che occorreva dunque revocarle. Va ricordato a questo proposito che l'inchiesta iniziale ha stabilito l'esistenza di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Il presente riesame è incentrato inoltre sull'adeguatezza degli impegni come forma efficace di misure antidumping e non possono essere prese in considerazione affermazioni sulle conclusioni dell'inchiesta iniziale che non riguardino la forma delle misure. L'argomentazione è stata quindi respinta. Un altro importatore ha presentato una richiesta formale di sospensione delle misure. Si sta valutando tale richiesta separatamente dall'attuale inchiesta ai fini del riesame.

- (13) Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi delle seguenti società:

- (14) a) Produttori esportatori della Thailandia
- Lampang Food Products Co., Ltd., Bangkok,
 - Malee Sampran Public Co., Ltd., Bangkok,
 - River Kwai International Food Industry Co., Ltd., Bangkok, e
 - Sun Sweet Co., Ltd., Chingmai.
- b) Produttori comunitari
- Bonduelle Conserve International, Lille-Villeneuve d'Ascq, Frankreich, e
 - Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italia.

- (15) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell'inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).

4. Prodotto in esame

- (16) Il prodotto in esame è il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00, originario della Thailandia.

B. CONCLUSIONI

1. Andamento dei prezzi di vendita del prodotto interessato

- (17) In una prima fase si è esaminata l'evoluzione dei prezzi del prodotto in esame fra il periodo dell'inchiesta iniziale, ovvero dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 («PI iniziale») e il PIR. Si sono osservati i dati relativi al resto del 2008 ai fini di una verifica delle conclusioni.
- (18) Dall'analisi è emerso un chiaro andamento al rialzo dei prezzi all'importazione del prodotto in esame originario della Thailandia a partire dal PI, e in particolare dopo la fine del 2006. Malgrado una diminuzione durante il PIR, i prezzi rimangono decisamente al di sopra del livello osservato durante il PI iniziale. I dati disponibili per il 2008 indicano tuttavia un ulteriore aumento.

